

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IMMAGINARTE

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. È costituita con sede in Tradate (VA), Via Monte Nero n. 13, l'Associazione culturale di promozione sociale denominata "Associazione ImmaginArte", Ente Non Commerciale di Tipo Associativo ai fini e per gli effetti della Legge 383 del 2000.

L'eventuale cambiamento della sede non comporta modifiche statutarie.

Art. 2. L'Associazione ImmaginArte, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione ha durata illimitata.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- ha lo scopo di assolvere una funzione culturale, intesa come esperienza formativa e educativa, mediante la formazione, il mantenimento e la gestione di un programma di divulgazione culturale, in particolare musicale.

L'Associazione intende sostenere ed applicare il metodo denominato "Suzuki" e, a tal fine, agirà d'intesa e secondo le indicazioni dell'Istituto Suzuki Italiano.

Potrà, tuttavia, ricorrere anche alla collaborazione di docenti che applicano altre metodologie.

L'Associazione potrà aprire sedi distaccate.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a) produrre e organizzare eventi artistici e culturali;
- b) predisporre e gestire progetti multidisciplinari (musica, teatro, letteratura, ...);
- c) organizzare stagioni liriche, sinfoniche e cameristiche, senza limitazione di repertorio straniero e italiano;
- d) gestire un'orchestra musicale;
- e) organizzare conferenze, dibattiti e convegni, con la partecipazione di personalità del mondo della cultura;
- f) organizzare stages, corsi, laboratori, master class, concorsi per promuovere e aiutare i giovani artisti;
- g) gestire scambi e gemellaggi culturali con enti italiani e stranieri;
- h) organizzare attività a fine pedagogico e formativo;
- i) curare programmi multidisciplinari (musica, teatro, letteratura, ...) a scopo didattico a favore di studenti ed insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;
- j) elargire borse di studio. Le borse di studio vengono assegnate a soggetti segnalati come meritevoli, a seguito di un giudizio di merito espresso da una commissione giudicatrice i cui membri verranno individuati dal Consiglio Direttivo. Le modalità di costituzione della commissione ed i criteri che la stessa utilizzerà al fine dell'elargizione delle borse di studio saranno disciplinate da un regolamento.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività economiche, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La domanda s'intende accolta se entro 30 giorni dalla richiesta non è stato comunicato il rigetto.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee e svolgere il lavoro comunemente concordato. I soci maggiori d'età hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Il corrispettivo dato dall'Associazione al socio non dovrebbe comunque superare i livelli medi di mercato.

I soci, che possono essere sia persone fisiche, sia giuridiche che associazioni o enti, si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci promotori;
- Soci sostenitori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari.

Sono Soci Promotori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che promuovono, organizzano e gestiscono le attività dell'Associazione su designazione del Consiglio Direttivo e che annualmente versano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che annualmente versano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori coloro che versano annualmente una quota superiore a quella richiesta per assumere la qualifica di socio ordinario, sempre nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea e proposti dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci onorari quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Essi vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Nel caso di soci diversi dalle persone fisiche, le funzioni di Socio sono esercitate dal rispettivo rappresentante legale.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nel caso c) è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Il recesso può esprimersi anche col mancato pagamento della quota associativa annuale.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di simpatizzanti tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I simpatizzanti non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo i rimborsi per spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera raccomandata, o via posta elettronica o con la consegna a mano della convocazione a tutti i soci aventi diritto di voto, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 7 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.

È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea che sarà affisso presso la sede sociale.

Le eventuali copie richieste dai soci sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio/rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- d) procede all'eventuale nomina del Revisore Legale, iscritto nell'apposito Registro dei Revisori legali;
- e) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 10;
- i) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, il Consiglio Direttivo è presieduto dal consigliere più anziano d'età.

La convocazione è fatta a mezzo avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso nella bacheca della sede sociale o mediante invio di lettera raccomandata, o via posta elettronica o con la consegna a mano della convocazione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, sarà sufficiente la convocazione telefonica.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Delle riunioni sarà redatto il verbale a cura del Presidente e del Segretario.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente e, qualora necessario, può revocarlo;
- b) elegge tra i propri componenti il vice presidente e, qualora necessario, lo revoca;
- c) nomina/revoca il segretario che potrà eventualmente essere retribuito per le mansioni svolte secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio Direttivo;

- d) può nominare/revocare il tesoriere, qualora lo ritenga opportuno che potrà eventualmente essere retribuito per le mansioni svolte secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio Direttivo;
- e) può nominare/revocare il responsabile organizzativo che potrà eventualmente essere retribuito per le mansioni svolte secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio Direttivo;
- f) può nominare/revocare il Direttore artistico e, qualora necessario, una Commissione artistica, che potrà eventualmente essere retribuito per le mansioni svolte secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio Direttivo;
- g) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- h) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- i) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- j) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche nonché il bilancio/rendiconto preventivo per l'anno in corso;
- k) conferisce procure speciali attribuendo funzioni specifiche risultanti dal verbale del Consiglio Direttivo;
- l) propone all'Assemblea l'importo per la quota associativa annua;
- m) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- n) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- o) riceve, accetta o respinge, in via preventiva, le domande di adesione di nuovi soci;
- p) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- q) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo in seno al quale viene eletto.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente viene delegato ad introdurre nello statuto tutte quelle modifiche che fossero per essere richieste dall'Autorità competente, in sede di eventuale richiesta di iscrizione nei Registri Pubblici o per adeguamento a sopravvenute norme fiscali e amministrative.

Il Direttore artistico

Art. 24. Il Direttore artistico viene nominato dal Consiglio Direttivo, che potrà disporre anche la costituzione di una Commissione Artistica con il compito di coadiuvarlo nell'espletamento dei suoi compiti e, in ogni caso, di approvare preventivamente le attività e i programmi proposti dal Direttore Artistico.

Condizione per rivestire tale carica è che il soggetto sia in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'Istituto Suzuki Italiano per applicare la metodologia Suzuki. Il ruolo di Direttore Artistico potrà essere assunto sia da un Consigliere o da un socio o da un terzo.

Il Direttore Artistico o la Commissione Artistica (presieduta dal Direttore Artistico), se istituita, ha il compito di elaborare il programma delle attività sociali sulla base delle indicazioni espresse dal consiglio nel suo insieme. Le proposte del Direttore Artistico o, se istituita, della Commissione Artistica devono essere successivamente approvate dal Consiglio Direttivo, che ne verifica la conformità con le indicazioni e le direttive stabilite.

Il Direttore Artistico è responsabile dell'esecuzione delle decisioni assunte dalla Commissione Artistica, qualora istituita.

Il Direttore Artistico e la Commissione Artistica, se istituita, rimangono in carica fino alla fine dell'esercizio sociale in riferimento al quale sono stati eletti.

Le nomine avvengono con la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Artistico. I membri di tale Commissione possono essere consiglieri o soci o terzi.

Il Direttore Artistico e la Commissione Artistica possono essere revocati o sciolti qualora il loro operato non sia conforme alle indicazioni del Consiglio o con il presente statuto o, comunque, qualora non si ritenga più necessaria l'esistenza di tali organismi.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo. Tale ruolo potrà essere assunto sia da un Consigliere o da un socio o da un terzo. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente.

Il Tesoriere

Art. 26. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Responsabile Organizzativo

Art. 27. Il Responsabile Organizzativo viene nominato dal Consiglio Direttivo. Tale ruolo potrà essere assunto sia da un Consigliere o da un socio o da un terzo. È il responsabile dell'organizzazione delle attività sociali sulla base delle indicazioni espresse dal consiglio nel suo insieme; dell'amministrazione del personale; della gestione dei rapporti con enti e collaboratori.

Le figure del Segretario, del Tesoriere e del Responsabile Organizzativo possono anche coincidere.

Il Revisore Legale

Art. 28. La gestione dell'associazione è controllata da un revisore eletto, ove ritenuto necessario dall'assemblea dei soci, per la durata di tre anni ed iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

Il revisore legale controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; può provvedere ad effettuare ispezioni e controlli e redigere la relazione annuale di accompagnamento al consuntivo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di soci e simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- g) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Durante la vita dell'associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono in nessun caso essere distribuiti fra gli associati, neppure in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali o i contributi associativi sono irrisolvibili e intrasmissibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.